

ORDINANZA prot. P.G. 0169624/2020

OGGETTO: ZONA STAZIONE – DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIVOGLIA RECIPIENTE E DI BEVANDE ANALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 06.00 – PERIODO DAL 5 AGOSTO 2020 AL 31 OTTOBRE 2020.

IL SINDACO

- PREMESSO che in alcune zone limitrofe alla stazione ferroviaria di Brescia, come da cartografia parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare nelle zone ricomprese nelle vie: Via F.lli Ugoni tratto compreso tra Via Cassala e P.le Repubblica, Via Folonari; Piazzale Repubblica; Via Corsica nel tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Sostegno; Viale Stazione; Vicolo Stazione; Via Togni nel tratto compreso tra Viale Stazione e Via Folonari; Via XX Settembre tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Saffi; Via Foppa; Via Romanino; Via Solferino tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi; Via Lattanzio Gambara tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi; Via Sostegno nel tratto compreso tra Via Corsica ed il cavalcavia Kennedy; Via Privata De Vitalis nel tratto compreso tra Via Sostegno e Via Sardegna, si è evidenziato l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che indugiano negli spazi pubblici con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, e di comportamenti che ledono la civile convivenza;
- PRESO ATTO che al consumo di tali bevande consegue frequentemente l'abbandono nelle strade, piazze, porticati pubblici e di uso pubblico di bottiglie e contenitori in vetro spesso ridotti in frantumi;
- CONSIDERATO inoltre che, come risulta dai numerosi interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale, in più occasioni si sono verificate risse e alterchi, causati dall'abuso di sostanze alcoliche, aggravati dalla circostanza che i contenitori in vetro utilizzati per il consumo di bevande, ridotti in frantumi, sono utilizzati come potenziali strumenti di offesa;
- CONSIDERATO che detta situazione costituisce seria fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, nonché per il decoro, l'igiene e la normale convivenza dei cittadini, così come rilevato dai molteplici interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale e come più volte segnalato dai residenti nella zona di cui trattasi;

- CONSIDERATO altresì che le zone sopra indicate sono interessate da un notevole afflusso e frequentazione di persone, dovuto alla presenza di pubblici esercizi ed esercizi commerciali nonché dagli utenti della stazione ferroviaria;
- RILEVATO che allo scopo di assicurare una corretta convivenza tra l'ambito residenziale e libero esercizio delle attività economico-produttive, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale, in particolar modo riconducibile al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, al Sindaco compete, sulla base delle specifiche realtà riscontrate, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione di limitazioni orarie;
- RITENUTO di escludere dai divieti in oggetto le attività commerciali ubicate all'interno dell'edificio della stazione ferroviaria, stante la diversa tipologia di clientela;
- RILEVATO che compete al Sindaco, negli ambiti in cui emergano documentate esigenze di tutela, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione del divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in determinate fasce orarie o per l'intero giorno;
- **CONSIDERATO** inoltre che l'art. 7, comma 1, lett. x) del Regolamento di Polizia Urbana si limita a vietare il mero consumo di bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari, sul suolo pubblico, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, e sanziona l'abbandono e deposito di detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana;
- DATO ATTO che l'art. 6 commi 2, 2bis e 3 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, conv. in L. 2 ottobre 2007 n. 160 e modificato dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, prevede che gli esercizi pubblici di somministrazione e i circoli debbano interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00 e che gli esercizi di vicinato debbano interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, pena l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 20.000;
- VALUTATO tuttavia che la dimensione dei fenomeni in premessa descritti dimostri la
 necessità di rendere più stringenti i divieti già in vigore e richieda un intervento
 contingibile ed urgente in merito alla vendita o cessione a qualsiasi titolo di bevande
 alcoliche ampliando, per un periodo limitato di tempo, l'estensione oraria del divieto
 con riferimento ai numerosi esercizi commerciali dell'area, al fine di scongiurare il
 rischio per la sicurezza urbana onde evitare che si arrivi a più gravi conseguenze;
- RITENUTA quindi la necessità di istituire il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsivoglia recipiente contenute nonché la vendita per asporto di bevande analcoliche qualora contenute in recipienti di vetro tutti i giorni dalle ore 14.30 alle ore 06.00 del giorno successivo, per il periodo dal 5 agosto 2020 al 31 ottobre 2020, fatto comunque salvo il divieto di consumo delle bevande alcoliche e il divieto di abbandono dei relativi contenitori di cui all'art. 7, comma 1, lett. x) del Regolamento di Polizia Urbana;
- **RILEVATO** che dalle relazioni della Polizia Locale, nonostante l'effettuazione dei servizi di controllo da parte delle Forze di Polizia, la situazione permane critica.

- VISTA la nota del Comandante Polizia Locale del 17 luglio 2020, che evidenzia la necessità di reiterare il provvedimento per 6 mesi per consolidare l'efficacia del provvedimento e contrastare le condotte che ledono la sicurezza pubblica;
- **DATO ATTO** che il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica nella seduta del 29 luglio 2020 ne è stato informato.

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017 n. 18 recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città";

VISTO

• ordinanza sindacale P.G. nr. 0168437/20 avente per oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente per modifica orari di vendita e somministrazione alimenti e bevande per prevenire assembramenti a scopo di prevenzione del contagio virus COVID 19";

ORDINA

dal 5 agosto 2020 al 31 ottobre 2020, nelle seguenti vie: Via F.lli Ugoni tratto compreso tra Via Cassala e P.le Repubblica, Via Folonari; Piazzale Repubblica; Via Corsica nel tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Sostegno; Viale Stazione; Vicolo Stazione; Via Togni nel tratto compreso tra Viale Stazione e Via Folonari; Via XX Settembre tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Saffi; Via Foppa; Via Romanino; Via Solferino tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi; Via Lattanzio Gambara tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi; Via Sostegno nel tratto compreso tra Via Corsica ed il cavalcavia Kennedy; Via Privata De Vitalis nel tratto compreso tra Via Sostegno e Via Sardegna.

E' VIETATO

la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsivoglia recipiente contenute nonché la vendita per asporto di bevande analcoliche qualora contenute in recipienti di vetro tutti i giorni dalle ore 14.30 alle ore 06.00 del giorno successivo.

Tale divieto riguarda esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere nonché i distributori automatici.

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DEMANDA

agli organi di Polizia Statali e Polizia Locale il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia e alle attività commerciali insistenti nell'area oggetto della presente ordinanza.

Brescia, 03.08.2020

IL SINDACO Emilio Del Bono

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Brescia

Settore proponente: Settore Polizia Locale.

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 **previo appuntamento telefonico**.

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).